



## NOTA A VERBALE

L'accordo concernente le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui all'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sottoscritto con le OO.SS. in data 10 luglio 2019 ed il Regolamento illustrato in data odierna, avendo quale campo di applicazione il citato art. 113 del D.Lgs. 50/2016, non introduce alcuna norma che consenta di dare atto alla liquidazione dell'incentivo pregresso afferente incarichi già svolti relativamente a sole opere o lavori conferiti ovvero relativi a interventi avviati tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016, periodo di vigenza dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Molti istituti hanno in sospeso da tempo la liquidazione degli incentivi pregressi dovuti al personale per attività relative a lavori pertinenti il suddetto arco temporale (tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016), pertanto è indispensabile che sia diramata comunicazione agli Istituti che specifichi le modalità di retribuzione del pregresso sulla base delle modifiche normative intervenute e poi ricomprese nel regolamento attuale.

Roma, 11 dicembre 2019

FP CGIL  
Claudio Meloni

CISL FP  
Giuseppe Nole'  
Valentina Di Stefano

UIL PA  
Federico Trastulli